

Famiglia - potestà dei genitori Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26820 del 19/09/2023 (Rv. 668960 - 01)

Matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Conflitto tra genitori sulle scelte relative ai figli - Provvedimenti da adottare - Criteri - Preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata - Conseguenze sull'iscrizione scolastica - Verifiche da parte del giudice - Fattispecie.

In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26820 del 19/09/2023 (Rv. 668960 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_0709_3